

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
degli
INVESTIGATORI PRIVATI ITALIANI

(CON.IPI)

Costituita con atto del Notaio DR. Andrea Castelnuovo

Rep.n. 157681 Racc.n. 13932

Reg. Roma il 18.4.2003 . Cod. Fisc. 97298400587

Mail info@conipi...

Tel 06 45508284

Sede sociale e legale

Della CON.IPI

00199 Roma Via Asmara 33

STATUTO
di n.14 articoli

Art.1

(costituzione)

- 1) Il giorno venerdì 11 aprile 2003, è stata costituita la Confederazione Nazionale degli Investigatori Italiani, indicata anche con la sigla CON.IPI;
- 2) La sede della CON.IPI è ubicata in Roma Via Asmara 33;
- 3) E'una libera associazione non persegue fini di lucro ed ha durata illimitata. E' costituita ai sensi degli art.. 36 e seguenti del codice civile e intende uniformarsi ai dettami del D.Lgs n. 460/97. Potrà trasferire l'indirizzo della sede sociale altrove senza formalità.

Art. 2

(finalità)

- 1) La CON.IPI è una libera associazione professionale, volta a tutelare gli interessi della categoria degli investigatori privati italiani, comunitari ed esteri autorizzati e o abilitati, operanti sul territorio dello Stato Italiano o che tutelano interessi di enti italiani all'estero, è apolitica ed apartitica.
- 2) La CON.IPI non persegue fini di lucro e, per le attività sociali trae sostentamento dalle quote di iscrizione, dalle spontanee donazioni degli enti e dei cittadini e dalle attività di patrocinio da parte di enti pubblici e privati. In occasione di incontri e corsi di formazione professionale, può essere richiesto ai partecipanti un contributo spese.
- 3) La CON.IPI, ha lo scopo di promuovere con qualsiasi iniziativa, l'immagine, la professionalità, il prestigio e la rappresentatività della categoria professionale degli investigatori privati e degli aspiranti tali, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione professionale, seminari, master e convegni, la formazione di gruppi di studio e di

ricerca, attività editoriale come attività di pubblicazione di riviste o atti di convegni e seminari di studio delle ricerche compiute.

- 4) La CON.IPI potrà aderire ad altre associazioni od enti aventi analoghe finalità anche di natura sindacale. In collaborazione con altre associazioni e confederazioni affini o parallele, favorisce l'unificazione della categoria, persegue il miglioramento delle condizioni lavorative degli iscritti.

Art. 3

(Organi sociali)

- 1) Tutte le cariche sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Gli organi sociali della CON.IPI sono i seguenti:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente Nazionale;
- d) Il Vice Presidente Nazionale;
- e) Il Segretario Nazionale;
- f) Il Tesoriere Nazionale;
- g) Il Collegio dei Probiviri;

Tutti gli organi sono provvisoriamente ubicati presso la sede sociale, indicata dall'art. 1 dello Statuto.

Possono essere istituite sedi periferiche di rappresentanza, condotte dai rappresentanti provinciali o regionali, nominati dal Presidente, con la finalità di promuovere gli interessi dell'Associazione (art.2 comma 1; art. 9 comma 4).

Tutta l'attività Amministrativa, come emissione tessere, riscossione quote, accettazione soci, corsi di formazione, attività pubblicitarie, ecc.. sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 4

(Assemblea nazionale dei Soci)

- 1) L'Assemblea dei Soci è composta dagli Investigatori privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo presso il notaio Castelnuovo di Roma "soci fondatori", e sono in regola con il versamento della quota associativa.
- 2) Dagli investigatori privati che sono considerati "soci ordinari", "soci collaboratori", "soci sostenitori" e sono in regola con il versamento della quota associativa.

a) Tutti soci hanno diritto di voto. Ogni associato ha un voto, qualunque sia il valore della quota associativa, può farsi rappresentare da altro socio tramite delega scritta, anche via mail, ogni socio può avere tre voti compreso il suo.

b) Tutti i soci hanno diritto all'utilizzo del marchio, osservando il regolamento d'uso, stilato e eventualmente modificato dal Consiglio Direttivo.

c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 1° quadrimestre di ogni anno, la convocazione avviene per iscritto anche via posta elettronica o fax almeno 15 giorni prima della data stabilita, in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) L'approvazione del bilancio consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b) La nomina del Consiglio Direttivo, costituito da un Presidente Nazionale, un Vice Presidente nazionale, un segretario ed un tesoriere;
- c) La nomina del collegio dei Probiviri, costituito da un Presidente un Vice presidente e un membro;
- d) La nomina del collegio dei Revisori dei Conti, costituita da due membri scelti tra i soci;
- e) L'approvazione del Codice deontologico e sue eventuali modifiche e altri eventuali regolamenti interni;
- f) La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti ad esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

convocata dal Consiglio Direttivo, o dal Vice Presidente in sua assenza, con avviso almeno 15 giorni prima tramite posta, mail o fax:

- g) Le modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- h) Lo scioglimento, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 5

(validità dell'assemblea)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- 1) In prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega scritta, anche via mail) la maggioranza assoluta (metà più uno dei soci aventi diritto al voto);
- 2) In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati via delega.
- 3) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la “maggioranza relativa” dei voti presenti o rappresentati (metà più uno dei voti espressi, essendo neutri gli astenuti).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i Soci un Segretario dell'Assemblea, che stilerà un verbale nell'apposito libro dei verbali, che viene firmato dal presidente e dal Segretario e inviato in copia a tutti i soci.

Art. 6

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da un Presidente Nazionale, un Vice Presidente Nazionale, un Segretario e un Tesoriere, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono esonerati dal pagamento della quota associativa fino a che sono in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che lo ritiene opportuno, stilando un rapporto delle riunioni sul libro delle Assemblee.

La convocazione è fatta almeno 10 giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza può avvenire anche due giorni prima e non necessariamente per scritto. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere devono essere scelti tra i soci fondatori e i soci ordinari.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, in particolare il libro delle Assemblee Ordinarie, Straordinarie e del Consiglio Direttivo, e quant'altro il Consiglio Direttivo ritiene opportuno affidargli.

Il Tesoriere, cura la tenuta del libro giornale, il suo aggiornamento, provvede ad effettuare gli incassi e i pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo voglia affidargli.

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ,il Segretario e il tesoriere durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) La gestione dell'Associazione;
- b) Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi,
- c) Deliberare sull'ammissione dei soci, e nominare i soci onorari;
- d) La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- e) Determinare il valore della quota associativa.
- f) Predisporre lo schema di bilancio consuntivo e preventivo e del programma svolto e da svolgere e portarli in Assemblea per l'approvazione.
- g) Predisporre il Codice deontologico e altri regolamenti interni come ad esempio l'uso del marchio, per portarli in assemblea per l'approvazione.
- h) Nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di specifiche iniziative;
- i) Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 7

(Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evidenza.

Il Presidente è autorizzato ad instaurare rapporti bancari, quali apertura e chiusura di conti correnti, può delegare il Segretario e il Tesoriere.

Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, per meglio promuovere a livello nazionale l'Associazione, potrà nominare tra i soci fondatori e i soci ordinari dei Delegati Regionali o Provinciali, che si occuperanno di mantenere i rapporti con gli associati della regione , il Consiglio Direttivo e le Prefetture e Questure di Competenza.

Potrà altresì nominare Incaricati per altri Uffici come: Ufficio Studi e Legislazione, Ufficio Stampa e addetto alla gestione del Sito internet, che ai fini associativi dovranno osservare con diligenza il mandato fiduciario ricevuto dal Presidente, pena la revoca,per giustificato motivo, di tale mandato.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente del Consiglio Direttivo in caso di impedimento.

Art. 8

(soci)

1) I soci della CON.IPI si distinguono in:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;

- c) Soci collaboratori;
- d) Soci sostenitori;
- e) Soci Onorari.

- a) Sono soci **fondatori** della CON.IPI, gli investigatori privati autorizzati ai sensi dell'art. 134 del TULPS e o ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. N. 271/1989 e art. 327 bis del Codice di Procedura Penale, che in data 11.04.2003 hanno costituito L'Associazione, dal Notaio dr. Andrea Castelnuovo e che condividendo lo Statuto sono iscritti alla Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa.
- b) Sono soci **ordinari** della CON.IPI, gli investigatori privati autorizzati ai sensi dell'art. 134 del TULPS e o ai sensi dell'art 222 del D.Legs 271/1989 e art.327 bis, nonché al Decreto Legislativo 269 del 1 dic 2010, che previa domanda sono stati ammessi come soci e in regola con il versamento della quota associativa.
- c) Sono soci **collaboratori** della CON.IPI, i collaboratori o dipendenti dei titolari delle predette autorizzazioni, che condividendo lo Statuto sono iscritti alla Associazione, ed in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) Sono soci **sostenitori** della CON.IPI, le persone fisiche, gli Enti, gli Istituti, le Società, le Associazioni professionali, tecniche e scientifiche, che condividendo lo Statuto, abbiano giovato con la propria attività all'Associazione o abbiano corrisposto delle donazioni.
- e) Sono soci **onorari** della CON.IPI, tutti coloro che per particolari meriti nei confronti dell'Associazione, sono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

2) La domanda di ammissione dei Soci ordinari e collaboratori all'Associazione, dovrà essere formulata tramite modulo fac-simile, reperibile anche sul sito internet, fornendo tutti i dati, la documentazione richiesta e l'autorizzazione ai sensi della legge sulla privacy al trattamento e mantenimento dei propri dati.

La qualità di Socio si perde o viene a cessare: per decesso, per recesso dovuto a dimissioni, comunicate per iscritto e per raccomandata, per cessazione della titolarità dell'autorizzazione, o per cessazione di collaborazione o dipendenza per i Soci collaboratori, per esclusione da parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, e per mancato pagamento della quota associativa avvenuta per almeno due anni consecutivi.

- 3) Tutti i soci della CON.IPI in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto: a partecipare a tutte le specifiche iniziative ed attività sociali a loro indirizzate; di ricevere le pubblicazioni edite dall'associazione, le comunicazioni tramite mail.
- 4) Solo i soci fondatori e i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.
- 5) Ciascun socio fondatore, ordinario, collaboratore e sostenitore, è tenuto a versare una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Ai soci in regola con la quota verrà consegnata una tessera associativa personale di riconoscimento, che non potrà essere ceduta a terzi e che in caso di cessazione della qualifica di socio dovrà essere restituita al Tesoriere della CON.IPI

Art. 9

(Patrimonio sociale)

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dai soci;

- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società associazioni enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'associazione stessa, compreso il marchio, avendolo creato in via esclusiva, regolato da uno specifico "regolamento d'uso marchio".

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire tramite le presenze e le deleghe , le deleghe saranno allegate al verbale sul libro dei verbali delle assemblee. Ogni socio può avere due deleghe.

Art. 10

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da un vice Presidente e da un membro, eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri assiste alle assemblee dei Soci , vigila sull'osservanza dello Statuto, e della legge e sulle eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione , giudicando irritualmente senza formalità di procedura e previo esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio delle parti interessate.

Il Collegio dei Probiviri su propria iniziativa e o istanza della parte interessata attiva il procedimento istruttorio sui fatti oggetto di contestazione, per valutarne la fondatezza e la rilevanza di illecito deontologicamente sanzionabile, tramite richiamo scritto o espulsione dall'Associazione.

Art. 11
(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il bilancio consuntivo e preventivo.

E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.

Art. 12
(libri sociali)

I Libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere:

- a) Libro dei Soci, anche sotto forma di schedario, con i soci fondatori, ordinari, onorari e sostenitori;
- b) Il Libro dei verbali delle Assemblee ordinarie, straordinarie e del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro giornale delle entrate e delle uscite;
- d) Il libro degli inventari.

I libri sociali devono essere conservati nella sede dell'Associazione.

Art. 13

(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria con le maggioranze prescritte dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l'assemblea in sede straordinaria determinerà tutte le modalità della liquidazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra gli amministratori e i soci, determinando i poteri e deliberando sulla destinazione del patrimonio sociale. In ogni caso di scioglimento è fatto comunque obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità a norma del Dleg. 4712/97 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, cui l'associazione intende uniformarsi.

Art. 14

(controversie)

Per ogni tipo di controversia penale o civile è competente il foro di Roma.